REGOLAMENTO (CE) N. 3220/94 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 2205/94 che fissa il tenore massimo di umidità dei cereali presentati all'intervento in alcuni Stati membri nel corso della campagna 1994/1995

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia [1], in particolare l'articolo 169, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [2], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 [3], in particolare l'articolo 5,

considerando che in seguito alla domanda dell'Austria e della Svezia a norma dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione, del 19 marzo 1992, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2204/94 [5], è opportuno fissare al 15 % il tenore massimo di umidità dei cereali offerti all'intervento in Austria e in Svezia nel corso della campagna 1994/1995;

che quindi è necessario modificare il regolamento (CE) n. 2205/94 della Commissione, del 9 settembre 1994, che fissa il tenore massimo di umidità dei cereali presentati all'intervento in alcuni Stati membri nel corso della campagna 1994/1995 [6];

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del trattato di adesione le istituzioni dell'Unione europea possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 169 dell'atto di adesione e tali misure acquistano efficacia subordinatamente e contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2205/94 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore subordinatamente e contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 1.
[2] GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
[3] GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.
[4] GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.
[5] GU n. L 236 del 10. 9. 1994, pag. 13.
[6] GU n. L 236 del 10. 9. 1994, pag. 14.

ALLEGATO

Tenore massimo di umidità dei cereali offerti all'intervento nel corso della campagna 1994/1995

Stato membro	Cereali
Belgio	Tutti i cereali, salvo il frumento duro, granturco e sorgo
Danimarca	Tutti i cereali, salvo il frumento duro, la segola, il granturco e il sorgo
Germania	Tutti i cereali, salvo il frumento duro, granturco e sorgo
Francia	Tutti i cereali, salvo il frumento duro, granturco e sorgo
Irlanda	Tutti i cereali, salvo il frumento duro, granturco e sorgo
Lussemburgo	Tutti i cereali, salvo il frumento duro, granturco e sorgo
Austria	Tutti i cereali, salvo il frumento duro, granturco e sorgo
Paesi Bassi	Tutti i cereali, salvo il frumento duro, granturco e sorgo
Portogallo	Tutti i cereali, salvo il frumento duro, granturco e sorgo
Svezia	Tutti i cereali, salvo il frumento duro, granturco e sorgo